



Città di Oria

PROVINCIA DI BRINDISI

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI ORIA (Art. 63 dello Statuto)
(approvato con delibera Consiglio Comunale n. 46 del 31.10.2000)**

Art. 1

(Libere forme associative)

Il Comune, come previsto dall'art. 61 dello Statuto, valorizza le libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale, sportiva, che si svolgono nella comunità locale.

Art. 2

(L'albo)

Tutte le associazioni possono chiedere l'iscrizione all'Albo istituito dall'art. 62 dello Statuto del Comune di Oria depositando, insieme con la domanda indicante il proprio rappresentante all'interno della Consulta, lo statuto o l'atto costitutivo.

Il Comune procede all'iscrizione nell'albo previo accertamento dei fini di interesse generale o diffuso perseguiti e del numero degli associati, che, al fine di assicurare una adeguata rappresentatività, non può essere comunque inferiore a 9.

L'iscrizione viene confermata ogni anno entro il 31 dicembre dell'anno precedente con il deposito di un verbale assembleare da cui risulti un numero di associati non inferiore a 9.

Art. 3

(Prerogative delle associazioni iscritte)

Il Comune incentiva l'attività delle libere forme associative iscritte all'albo di cui all'art. 2 garantendo:

- a) la consultazione sulle specifiche materie nelle quali operano le associazioni, qualora si ravvisi in ciò un interesse per la collettività;
- b) il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del Comune;
- c) la corresponsione di eventuali contributi economici, compatibili con le disponibilità dell'ente, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

Art. 4

(Consulta delle Associazioni)

La Consulta, presieduta dal Sindaco del Comune di Oria o da un Suo delegato, composta da un rappresentante per ogni Associazione iscritta all'Albo, collabora con l'amministrazione su specifiche questioni rientranti nella loro competenza.

segue...

Per tale finalità la Consulta presenta programmi e proposte, con garanzia di esame da parte dei competenti organi comunali.

Il Comune è tenuto a:

- a) sottoporre a consultazione i provvedimenti o le iniziative nelle materie di loro competenza;
- b) mettere a disposizione idonei spazi e strutture.

**Art. 5
(Consultazioni)**

Il Comune attiva su materie e questioni ritenute di rilevante interesse la consultazione che, ove si tratti di iniziative e di provvedimenti incidenti su materie di interesse settoriale, può essere limitata a quelle associazioni, organismi ed enti che operano nel settore.


La consultazione si svolge secondo criteri di snellezza e rapidità che, in relazione alle materie in trattazione, può prevedere una o più delle seguenti modalità:

- a) convocazione con avviso pubblico della consulta delle associazioni;
- b) distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine;
- d) richiesta scritta da parte del Comune del rilascio di un parere entro un termine assegnato.

Per la proposta della rosa di nomi tra cui il Consiglio Comunale deve scegliere il Difensore Civico la Consulta delle Associazioni viene riunita tramite Avviso Pubblico e procede con votazione segreta. Ogni nominativo da proporre ai sensi dell'art. 78, punto 4, dello Statuto, deve ottenere almeno tre voti.

Il Comune può non conformarsi alla volontà risultante dalle consultazioni, ma, in tal caso, deve darne adeguata motivazione.

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Attanasi



Il Presidente del Consiglio Comunale
Lorenza Conte

